
GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- ◆ **BONUS AMIANTO, IL 16 NOVEMBRE CLICK DAY PER I CONTRIBUTI ALLE IMPRESE "VIRTUOSE"**
 - ◆ **RISCHIO FULMINAZIONE, DOCUMENTO INAIL SUGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE**
 - ◆ **SICUREZZA SUL LAVORO, SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE (SINP)**
 - ◆ **NUOVO ISPettorato DEL LAVORO: AL VIA LA RIFORMA DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA**
 - ◆ **FOCUS SU LAVORO INTERMITTENTE, ACCESSORIO ED AUTONOMO**
-

NEWS

BONUS AMIANTO: IL 16 NOVEMBRE CLICK DAY PER IL CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE BONIFICANO

Con l'atteso Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, n. 243, del 17 ottobre 2016 sono state definite le modalità operative per il "click day" per l'assegnazione del credito d'imposta a fronte delle spese sostenute dalle imprese italiane che si impegnano nel rimuovere l'amianto presente in capannoni e stabilimenti industriali e produttivi. **Il provvedimento comprende la selezione delle tipologie degli interventi ammessi al contributo** e i casi di revoca e decadenza dal bonus, nonché le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito, con l'impiego dei primi 5,6 milioni Euro stanziati dal Governo con la Legge sulla «green economy».

Il Decreto prevede le modalità applicative delle misure straordinarie previste dall'articolo 56 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'introduzione del **riconoscimento di un credito d'imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che**

realizzino, nell'anno 2016, interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, con lo stanziamento di oltre 17 milioni e mezzo di euro complessivi, per le annualità 2017, 2018 e 2019. La norma di legge prevede il beneficio per le imprese di un credito di imposta pari al 50%, nei limiti delle risorse disponibili, delle spese sostenute per gli interventi di bonifica, di valore superiore a 20 mila euro, da scontare nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. Il credito d'imposta, per un valore massimo dei costi eleggibili di 400 mila euro, sarà riconosciuto a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica, che abbiano realizzato, nel corso del 2016, interventi di bonifica, corretta rimozione e smaltimento lecito dell'amianto presente sulle coperture o nei manufatti dei propri beni e strutture produttive sul territorio

nazionale, concernenti lastre di amianto, coperture in eternit, tubazioni o cisterne, sia civili che industriali, nonché tutti i sistemi di isolamento e coibentazione termica industriale. Per poter usufruire del beneficio, le imprese dovranno certificare il sostenimento delle spese da parte di esperti contabili, interni o esterni e non aver goduto di analoghi strumenti di agevolazione.

Le domande di riconoscimento e accesso al beneficio fiscale potranno essere presentate, **esclusivamente per via telematica, a partire dal cosiddetto «click day» del 16 novembre 2016 e fino al 31 marzo 2017**, accedendo al portale dedicato del sito del Ministero dell'Ambiente, indicando il costo complessivo degli interventi realizzati, l'ammontare delle spese eleggibili e del credito richiesto, oltre alla condizione di non aver beneficiato di altri bonus ambientali simili; le domande dovranno essere **corredate dalle opportune certificazione, comunicazioni e attestazioni** sul piano di lavoro e di realizzazione del progetto di bonifica e del rispetto della normativa sui rifiuti da parte delle Asl competenti per territorio. Spetterà al Ministero dell'Ambiente, sempre nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziare, il riconoscimento dell'agevolazione di

imposta richiesta e la determinazione del relativo ammontare per l'impresa beneficiaria, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica del possesso di tutti i requisiti, con la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, sempre per via telematica, per gli opportuni controlli, dell'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito per ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali. L'ammontare dell'agevolazione fiscale riconosciuta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione per l'imposizione regionale sulle attività produttive e potrà essere impiegato, esclusivamente in compensazione, suddiviso in tre quote annuali, di pari importo, a partire dal 1 gennaio 2017. Qualora, all'esito dell'ordinaria attività di controllo eseguita dal Ministero, venga accertata l'insussistenza dei requisiti per il beneficio o la falsità delle documentazioni come pure delle informazioni trasmesse, che ne comportano la revoca integrale, ovvero l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta, il ministero dell'Ambiente provvederà al recupero degli importi, con l'applicazione di interessi e sanzioni, salve sempre le conseguenze civili, penali ed amministrative delle condotte addebitate.

RISCHIO FULMINAZIONE: PUBBLICATO UN DOCUMENTO DELL'INAIL

La prima installazione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro è uno dei compiti assegnati all'Inail (DPR 462/01 e legge 122/2010). Proprio a questo riguardo, l'Ente ha pubblicato un **documento sugli impianti di protezione contro le scariche**

atmosferiche, che presenta procedure per la valutazione del rischio di fulminazione di una struttura e fornisce indicazioni per lo svolgimento delle verifiche. Il documento è stato prodotto dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed

Insedimenti Antropici. Relativamente al rischio di fulminazione occorre ricordare che il **'fulmine a terra'** è una 'scarica elettrica' tra nube e suolo. La 'scarica' non avviene in modo istantaneo ma progressivo. In particolare, si parla di **'canale di fulmine'**, con l'identificazione di un canale discendente e di un canale ascendente o **"controscarica"**. Il punto da cui questa parte è quello fulminato. La controscarica inizia di preferenza da strutture alte e snelle. Quando essa incontra il canale discendente si ha la **corrente di fulmine** (primo colpo). Un fulmine che colpisce una struttura può causare danni:

- alla struttura stessa;
- ai suoi occupanti;
- al suo contenuto, compresi i guasti agli impianti interni.

I danni possono estendersi anche alle vicinanze della struttura e possono talvolta interessare l'ambiente. In questo caso, le dimensioni della zona interessata dai danni dipendono dalle caratteristiche della struttura e da quelle del fulmine. **La protezione dai fulmini (LP – lightning protection) è realizzata attraverso:**

- **un sistema di protezione dai fulmini (LPS – lightning protection system) e/o opportune misure di protezione contro le scariche elettriche (SPM – surge protection measures).**

Il documento dell'Inail ricorda **gli obblighi del Datore di Lavoro** in materia normata dal Testo Unico (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in particolare dagli articoli 80 ed 84.

L'art. 80 prevede che il Datore di Lavoro "prenda le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi di fulminazione; a tal fine esegue una valutazione dei rischi e, sulla base di tale valutazione, adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie". **L'art. 84** stabilisce invece che il Datore di Lavoro "provveda affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini, secondo le indicazioni delle norme tecniche".

In particolare la **valutazione del rischio** è "l'elemento più importante delle procedure di progettazione dei sistemi di protezione dai fulmini. Si ricorda anche che **tra i fattori che possono influenzare il rischio vi sono:**

- **il numero di colpi di fulmine** che interessano una struttura o le sue vicinanze;
- **la probabilità** che ciascun colpo di fulmine sia in grado **di causare danni**, in relazione all'adozione o meno di un'opportuna protezione dai fulmini (LP);
- **l'entità della perdita** dovuta al danno da fulminazione.

E dunque, per la valutazione del rischio, è necessario **disporre dei seguenti dati:**

- **le caratteristiche ambientali e la densità dei fulmini nella zona** dove la struttura e le linee entranti sono collocate;
- **le caratteristiche della struttura, degli impianti, delle linee entranti e delle apparecchiature** (e le rispettive tensioni di tenuta all'impulso);

– **l’ammontare economico e sociale delle perdite, l’impatto ambientale dei danni, il costo delle riparazioni.**

Nell’ambito della procedura di valutazione è necessario considerare anche le “misure di protezione eventualmente scelte per limitare i danni agli esseri viventi, contro gli effetti fisici (meccanici e termici), contro l’innesco e la propagazione degli incendi, contro l’innesco e le conseguenze delle esplosioni e per limitare gli effetti dei guasti dovuti alle sovratensioni”.

PUBBLICATO IL DECRETO PER LA REALIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL SINP

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016 è stato pubblicato il **Decreto del Ministero del Lavoro n° 183 del 25 maggio 2016**, che detta le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Il provvedimento, entrato in vigore il 12 ottobre 2016, attribuisce **all’Inail il compito di curare il Sistema informativo**, che sarà operativo sulla sua struttura informatica, e la responsabilità del trattamento dei dati su infortuni, malattie professionali e attività di vigilanza che vi confluiranno – compresi quelli relativi all’organico delle forze armate, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco – ai quali avranno accesso le amministrazioni che **costituiscono il SINP: oltre all’Inail, i Ministeri del Lavoro, della Salute e dell’Interno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**. Come disposto dall’articolo 8 del Testo unico sulla sicurezza (Decreto Legislativo 81/2008), il SINP è stato istituito al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione

Vengono inoltre riportate indicazioni relative a vari aspetti di cui tener conto nella valutazione, come la classificazione degli eventi legati al fenomeno della fulminazione, il calcolo delle componenti di rischio e la stima della probabilità di danno. **Ed è illustrato anche un esempio di valutazione del rischio e scelta dell’LP per una struttura ospedaliera.**

degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. Le informazioni ricavate dall’elaborazione dei dati raccolti dal SINP riguarderanno, in particolare, il quadro produttivo e occupazionale, tenendo conto dei settori di attività, delle dimensioni, della consistenza e qualificazione delle imprese e delle dinamiche occupazionali, l’ambito dei rischi generato dalla elaborazione di dati personali e giudiziari, anche in un’ottica di genere, il contesto di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, contenente i dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali classificati per settore di attività. E ancora, l’insieme degli interventi di prevenzione derivanti dai piani regionali e territoriali e delle attività di vigilanza delle istituzioni preposte, con i dati riguardanti le violazioni in materia di salute e sicurezza

sul lavoro, e il quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'Inail che si sono verificati in ogni settore produttivo. Il Decreto istituisce anche un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP, composto da due rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore, da un rappresentante ciascuno per i Ministeri della Salute, per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, dell'Interno, della Difesa e dell'Economia, da due rappresentanti dell'Inail e da sette rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Al tavolo tecnico, che avrà la sua sede operativa presso l'Istituto, sono attribuiti diversi compiti, tra cui rientrano **la verifica dell'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP**, in relazione alle esigenze di programmazione,

monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro e **la definizione di modalità tecnico-operative per migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni del SINP**.

L'accesso al SINP avviene nel rispetto delle regole per il trattamento dei dati e delle misure di sicurezza e responsabilità, attraverso la rete infranet oppure su rete pubblica (internet) per la consultazione on line di dati oggetto di diffusione.

La riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati nell'ambito del SINP viene garantita da INAIL tramite le procedure di sicurezza relative al software ed ai servizi telematici in conformità alle regole tecniche e di sicurezza all'interno del sistema pubblico di connettività (SPC).

ISO 9001:2015. LINEA GUIDA ANIMA-ICIM

A un anno dall'emissione ufficiale della nuova versione della norma 9001:2015, ANIMA e ICIM hanno preparato una **Linea Guida**, prendendo in considerazione le necessità, le esigenze e gli obiettivi del comparto Meccanico e Manifatturiero in generale. La Linea Guida si pone lo scopo di **accompagnare le organizzazioni nel passaggio dalla versione 2008 alla versione 2015** delineando un processo metodologico per affrontare le principali novità. **La norma ISO 9001, il più importante e diffuso standard**

internazionale sui Sistemi di Gestione per la Qualità nel mondo, è la base riconosciuta delle più moderne norme di certificazione. Nata nel 1987 e modificata già quattro volte nel corso degli anni, la ISO 9001 **nella sua edizione 2015 tragherà le aziende di tutto il mondo nel trentesimo anno di "qualità"**; dando vita ad una trasformazione importante non solo per i professionisti del settore, ma soprattutto per le organizzazioni, poiché questo standard porta **la gestione della qualità al centro del business**.

<http://www.anima.it/news/8/iso-90012015-linea-guida-anima-icim>

LA RIFORMA DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA-AL VIA IL RESTYLING DEL NUOVO ISPettorATO DEL LAVORO

Con il **Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185**, in vigore dallo scorso 8 ottobre 2016, sono stati apportati alcuni **correttivi al nuovo Ispettorato del lavoro**, istituito dal Decreto Legislativo 149/2015. Al di là di alcune modifiche marginali, quelle più sostanziali riguardano **le funzioni dell'Ispettorato**: si prevede che esso, tra l'altro, **eserciti e coordini su tutto il territorio nazionale**, sulla base di direttive emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, **la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria** nonché legislazione sociale. Sono compresi la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali**, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle

caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi. Per completezza di informazione, va ricordato che lo **statuto del nuovo Ispettorato del Lavoro** è stato definito con D.P.R. 26 maggio 2016, n. 109, pubblicato sulla G.U. 21 giugno 2016, n. 143. Composto di 13 articoli, lo statuto si propone di individuare i fini istituzionali dell'Ente, declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e i criteri di svolgimento degli adempimenti contabili. **L'ISPettorATO NAZIONALE DEL LAVORO UTILizzerÀ LE STRUTTURE DEL RELATIVO MINISTERO** (secondo il protocollo d'intesa sottoscritto il 14 settembre scorso). **La nuova Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro**, priva di una struttura amministrativa autonoma, **potrà provvedere all'emanazione delle linee di indirizzo avvalendosi innanzitutto della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero** nonché delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, che continueranno in ogni caso ad operare secondo quanto previsto dalla legge, conservando la dipendenza gerarchica dal Ministero.

FOCUS

D.LGS.81/08: LAVORO INTERMITTENTE, ACCESSORIO ED AUTONOMO

In relazione ai cambiamenti nel mondo del lavoro correlati ai decreti del "[Jobs Act](#)", indichiamo di seguito alcuni elementi sintetici sulle novità per le tutele di salute e sicurezza nei lavoratori con contratti di lavoro intermittente, lavoro accessorio e lavoro autonomo. Nel **lavoro intermittente (a chiamata)** il lavoratore

“si pone a disposizione del Datore di Lavoro per l'esecuzione di attività che hanno la caratteristica di non essere continuative. L'imprenditore può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi (anche per periodi predeterminati

nell'arco della settimana/mese/anno). E, con riferimento all'art. 13 del D. Lgs. 81/2015 si indica che:

- il contratto di lavoro a chiamata, può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;

- il contratto di lavoro intermittente o a chiamata è sempre consentito con soggetti di età inferiore a 24 anni (purché la prestazione sia svolta entro il 25° anno) o con più di 55 anni;

- è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo Datore di Lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari (ad eccezione per settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo);

- in caso di superamento del predetto periodo, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

- il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre;

- la comunicazione di assunzione va inviata on - line al centro per l'impiego in via preventiva, prima dell'inizio dell'attività lavorativa";

- gli "obblighi di sicurezza sono in capo al Datore di Lavoro;

- è vietato il ricorso al lavoro intermittente ai Datori di Lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.

Relativamente al **lavoro accessorio (voucher)**, questo è un rapporto di lavoro "che ha ad oggetto tutte quelle attività lavorative, che non possono essere ricondotte a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, in quanto vengono prestate in via saltuaria e si pongono in posizione ausiliaria e funzionale rispetto ad una attività o situazione principale". E riguarda **attività lavorative che** (art. 48, D. Lgs. 81/2015) **non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro** (totalità committenti) **o a compensi superiori a 2000 €/anno** (singolo committente imprenditore o professionista). In particolare, il meccanismo di pagamento del corrispettivo "è fondato sul sistema dei buoni. Il credito dovuto al lavoratore viene, infatti, cartolarizzato in voucher aventi un valore nominale totale, comprendente, oltre al compenso spettante al lavoratore, anche quote per la gestione separata INPS, per l'assicurazione INAIL e una quota ulteriore a favore dell'INPS per la gestione del servizio". E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti, di opere o servizi. In materia di salute e sicurezza si può far riferimento all'articolo 3, comma 8, come modificato dal D.Lgs. 151/2015:

Articolo 3 - Campo di applicazione

(...)

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili

(...)

Relativamente al **lavoratore autonomo**, questo si qualifica come “persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.)”. O, come indica all'articolo 89 il D.Lgs. 81/2008, **è la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione**. L’assenza di subordinazione nei confronti del committente dell’opera “non significa che i lavoratori autonomi possano comportarsi come ‘liberi battitori’ all’interno del luogo di lavoro: sono soggetti comunque ad alcuni obblighi, come riportati nel Testo Unico (specialmente con riferimento all’articolo 21):

- utilizzano attrezzature conformi alle norme di sicurezza;
- si proteggono con dispositivi di protezione individuali;
- si muniscono di tessera di riconoscimento se svolgono lavori in appalto o subappalto;
- hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria;
- hanno facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici
- devono adeguarsi alle indicazioni fornite dal CSE (art. 94);
- devono fornire al committente la documentazione attestante l’idoneità tecnica (artt. 90 e 97);
- devono adeguarsi alle prescrizioni dei POS (art. 100).

SENTENZE

SENTENZA SULLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

La sentenza della Corte di Cassazione n. 35850 del 31 agosto 2016, intervenendo su un caso di scarico di acque reflue industriali derivanti da postazioni di dialisi, **ha ulteriormente precisato la definizione di acque reflue industriali**, specificando che a questa categoria appartengono **tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività commerciali e produttive** in quanto detti reflui non attengano prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma 1, lett. g). **Le attività produttive, inoltre, non**

necessitano, per essere tali, di un vero e proprio stabilimento: l'insediamento può essere effettuato anche in un edificio che non abbia complessivamente destinazione industriale.

Il criterio distintivo tra insediamenti civili e insediamenti produttivi deve essere ricercato in concreto sulla base dell'assimilabilità o meno dei rispettivi scarichi, per quantità e qualità dei reflui, a quelli provenienti da insediamenti abitativi. Se ne conclude che **tutte le attività che utilizzano l'acqua nel proprio ciclo produttivo determinano la necessità di autorizzare gli scarichi.**

SENTENZA SULLE MACCHINE MARCATE CE PRIVE DEI REQUISITI DI SICUREZZA

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40702 del 29 settembre 2016, ha sancito che **il Datore di Lavoro è responsabile delle lesioni al lavoratore se ha consentito l'utilizzo di una macchina che, pur conforme alla normativa CE per come è stata progettata e assemblata, lo abbia esposto al rischio che ha portato all'infortunio**. Il fatto ha riguardato la condanna dell'amministratrice unica di una società che era stata chiamata a rispondere, nella sua qualità di Datore di Lavoro, del reato di cui all'art. 590 del codice penale per aver cagionato lesioni personali gravissime a un dipendente della società medesima per colpa consistita nella violazione di norme antinfortunistiche. Il dipendente, quale addetto al controllo ed alla pulizia dell'impianto di trattamento dei rifiuti installato sul luogo di lavoro, per

rimuovere un pezzo di metallo incastrato tra i cingoli di uno dei nastri trasportatori, aveva infilato il braccio destro tra le parti in movimento della macchina, non munite della protezione prevista negli allegati agli artt. 71 del D.P.R. 27/4/1955 n. 547 e art. 70 del D. Lgs. 81/08 per evitare il pericolo che venissero afferrate e trascinate parti del corpo degli operatori, per cui il braccio del lavoratore era stato agganciato dal nastro trasportatore e schiacciato dagli ingranaggi, perdendo gran parte della originaria funzionalità. Il ricorso del Datore di Lavoro condannato è stato rigettato dalla Corte di Cassazione, che ha stabilito che **il Datore di Lavoro è responsabile delle lesioni patite dall'operaio, allorché abbia consentito l'utilizzo di una macchina la quale, pur astrattamente conforme alla normativa CE, per come**

assemblata ed in pratica utilizzata abbia esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi. I marchi di conformità CE limitano infatti la loro efficacia a rendere lecita la produzione, il commercio e la concessione in uso delle macchine che, caratterizzate dal marchio, risultano essere rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ma la dotazione di tali marchi non dà ingresso ad esonero dalle norme generali del codice penale, come è specificamente fatto chiaro anche dal testo del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 35, comma 3, lett. b) e art. 37 (vigente al momento dell'incidento)".

La responsabilità del costruttore peraltro, ha tenuto a precisare la Corte di Cassazione, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e nella fabbricazione di una macchina, **non esclude la responsabilità del Datore di Lavoro**, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori, potendosi fare eccezione a detta regola nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un suo vizio di progettazione o di

costruzione sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina stessa o del vizio che abbiano impedito di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha sottolineato che la manca dell'elemento di protezione era particolarmente evidente, e per molti versi vistosa, tale, comunque, da non poter sfuggire senza incorrere in grossolana negligenza. E che ciò non fosse in concreto sfuggito nel caso particolare è emerso chiaramente,- considerando che erano state fornite ai lavoratori espresse indicazioni su come intervenire sulla macchina in questione e sulla necessità di procedere prima al fermo della macchina stessa- e quindi non vi era un vizio occulto, insidioso o, comunque, non percepibile.

La suprema Corte ha in sostanza affermato che anche nel caso in cui l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza alle cautele antinfortunistiche in fase di progettazione e di fabbricazione della macchina, non è comunque esclusa la responsabilità del Datore di Lavoro, sul quale in ogni modo grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che la debbono utilizzare e di adottare nell'impresa i più moderni strumenti offerti dalla tecnica a garanzia della sicurezza dei lavoratori.

a e s i s

Via San Nicolò di Villola, 1- 40127 – Bologna

Tel. 051/50.08.02 – Fax: 051/420.06.82

C.F. e P.I. 02240381208

www.aesis.info